

## □ **Mozione n. 80**

presentata in data 5 febbraio 2016

a iniziativa del Consigliere Fabbri

**“Sospensione trattamento rifiuti urbani indifferenziati, raccolti nei Comuni dell’ATO 2, presso gli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB), sito in località Cà Lucio di Urbino (PU) e in loc. S.Biagio di Fermo”**

Premesso che:

- in data 12 gennaio 2016 è stato emanato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.1/PRES, ad oggetto: art. 191.Dlgs 152/2006. Trattamento rifiuti urbani ATO 2-Ancona presso l'impianto di TMB di Urbino (Ca' Lucio) gestito da Marche Multiservizi S.p.A.;
- in data 21 gennaio 2016 è stato emanato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.4/PRES, ad oggetto: art. 191.Dlgs 152/2006. Trattamento rifiuti urbani ATO 2-Ancona presso impianti di TMB di Urbino gestito da Marche Multiservizi S.p.A. e di Fermo gestito da Fermo Asite S.r.l. Modifica decreto del Presidente n. 1 del 12.01.2016;

Tenuto conto che:

- nel documento istruttorio, nella parte denominata normativa di riferimento si legge che *“con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo n. 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi), in base al quale il Presidente della Giunta regionale può emettere, nell’ambito della propria competenza, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a specifiche forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente”*;
- l’art.191 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recita:
  - a) al comma 1 *“Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all’autorità d’ambito di cui all’articolo 201 entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”*;
  - b) al comma 4 *“ Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini”*;
- l’art. 182 bis, comma 3, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: *“Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:*
  - a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
  - b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
  - c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica”;

Visto che:

- in data 12/01/2014 è stato emanato il Decreto n.3 del Presidente della Giunta regionale avente ad oggetto: *art. 191 Dlgs 152/2006. Ordinanza contingibile e urgente – Trattamento rifiuti urbani della ATO 2 di Ancona presso gli impianti pubblici di trattamento siti nelle province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno;*
- in data 14/07/2014 è stato emanato il Decreto n.153 del Presidente della Giunta regionale avente ad oggetto: *art. 191.Dlgs 152/2006. Trattamento rifiuti urbani ATO 2-Ancona presso gli impianti pubblici di trattamento siti nelle province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno. Proroga Ordinanza 3/PRES del 16.01.201;*
- in data 13/01/2015 è stato emanato il Decreto n.2 del Presidente della Giunta regionale avente ad oggetto: *art. 191.Dlgs 152/2006. Trattamento rifiuti urbani ATO 2-Ancona presso gli impianti pubblici di trattamento siti nelle province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno. Proroga Ordinanza 153/PRES del 14.07.2014;*
- in data 07/07/2015 è stato emanato il Decreto n.166 del Presidente della Giunta regionale avente ad oggetto: *art. 191 – Dlgs 152/2006 - Trattamento rifiuti urbani ATO 2-Ancona presso gli impianti pubblici di trattamento siti nelle province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno. Proroga Ordinanza 2/PRES del 13.01.2015;*
- in data 12/01/2016 è stato emanato il Decreto n.1 del Presidente della Giunta regionale avente ad oggetto: *art. 191.Dlgs 152/2006. Trattamento rifiuti urbani ATO 2-Ancona presso l'impianto di TMB di Urbino (Cà Lucio) gestito da Marche Multiservizi S.p.A;*
- in data 21/01/2016 è stato emanato il Decreto n.4 del Presidente della Giunta regionale avente ad oggetto: *art. 191.Dlgs 152/2006. Trattamento rifiuti urbani ATO 2-Ancona presso impianti di TMB di Urbino gestito da Marche Multiservizi S.p.A. e di Fermo gestito da Fermo Asite S.r.l. Modifica decreto del Presidente n. 1 del 12.01.2016;*

Rilevato che:

- dal Decreto n.166 del 7/7/2015 e successivi non è stata individuata nessuna nota, tanto meno delle prescrizioni, tra il Presidente della Regione ed il Ministero dell'Ambiente, come previsto dal comma 4 dell'art.191 che recita: *Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini;*

Considerato che:

- l'art. 191, cui si deve dare una lettura rigorosa, è stato nella specie disatteso in più punti: in primo luogo, perché si devono verificare situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il che non viene sufficientemente giustificato; in secondo luogo, poiché è mancata una attenta analisi circa l'impossibilità di "altrimenti provvedere", studiando e prendendo in considerazione, con una programmazione necessaria, doverosa ed efficiente, che deve essere particolarmente lungimirante in questo campo, ove sono coinvolti interessi collettivi alla salubrità dell'ambiente, altre possibili soluzioni alternative con impatto ambientale minore per la collettività;
- il Presidente della Regione giustifica la colpevole inerzia (dalla circolare del Ministro dell'Ambiente agosto 2013 al Decreto Presidenziale regionale n.4 del gennaio 2016) degli enti competenti a provvedere nelle forme ordinarie, tant'è che non vi era alcun ostacolo ad intervenire in via ordinaria attraverso l'integrazione degli atti di pianificazione strategica, ad esempio utilizzando l'Impianto di Compostaggio presente nella discarica di Maiolati Spontini, dismesso ufficialmente il 31.12.2012 (certificazione EMAS 2013 pag.18), soluzione indicata e suggerita dalla stessa "circolare Orlando" che risulta diretta a Regioni e Province autonome; di contro si è ritenuto di poter provvedere con lo strumento straordinario dell'art. 191 D.Lgs 152/06 attraverso lo "snaturamento" dello stesso e dei rigorosi presupposti che ne legittimano l'esercizio;

per tutto quanto in precedenza esposto,

## **IMPEGNA**

il Presidente della Giunta regionale:

- 1) a far cessare il trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, raccolti nei Comuni dell'ATO 2, presso gli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) sito in località Ca' Lucio di Urbino (PU) e in loc. S.Biagio di Fermo;
- 2) a non reiterare con proprio Decreto Presidenziale il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti;
- 3) ad organizzare urgentemente una conferenza dei servizi allo scopo di verificare l'adeguatezza del Piano Regionale dei Rifiuti e risolvere definitivamente il trasferimento dei rifiuti fra ATO diversi.